

Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del dirigente della SdS Valdinievole, Dott. Giovanni Natali, da parte dell'Asp San Domenico.

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di Gennaio con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

La SdS Valdinievole rappresentata dal dott. in qualità di Direttore della SdS Valdinievole, il quale interviene nel presente atto in forza del Decreto del Presidente n. del

E

L'Asp San Domenico rappresentato dal dott. nella qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del CDA del San Domenico n.;

PREMESSO:

- che l'Asp San Domenico, ha richiesto alla SdS Valdinievole il consenso per l'utilizzo temporaneo e parziale del Dirigente a tempo pieno e determinato Dr. Giovanni Natali, attualmente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole
- che la copertura del posto di Responsabile ai sensi della Legge Regionale 43/2004 e ss.mm.ii. dell'Asp San Domenico ha una rilevanza prioritaria ed urgente, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente;
- che l'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. 165/2001 dispone che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- che l'art. 1, comma 413, della Legge 228/2012 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";
- atteso che la SdS Valdinievole, su richiesta dell'Asp San Domenico, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra enti e al fine di agevolare la realizzazione dei servizi istituzionali, ha dato il suo assenso all'utilizzazione temporanea e parziale del dirigente, Dr. Giovanni Natali;
- dato atto, pertanto, che, nel rispetto delle surrichiamate disposizioni, la SdS Valdinievole e l'Asp San Domenico hanno concordato l'utilizzazione parziale e temporanea del Dott. Giovanni Natali presso l'Asp San Domenico, con decorrenza dal giorno della sottoscrizione della presente convenzione, per un anno, eventualmente rinnovabile previo accordo espresso tra le parti, approvando il relativo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti, rispettivamente con Determina del Direttore SdS n. del e Delibera del CDA dell'Asp San Domenico n.;

- atteso che il Dott. Giovanni Natali ha espresso parere favorevole all'assegnazione e sottoscrive la presente convenzione per accettazione - senza riserve - di tutte le norme e clausole ivi contenute;

Si stipula quanto segue:

Art.1- Premessa

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1) La presente convenzione disciplina l'utilizzo parziale e temporaneo del Dirigente della SdS Valdinievole, Dott. Giovanni Natali, da parte dell'Asp San Domenico e in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, l'articolazione del tempo di lavoro tra i due enti, la ripartizione degli oneri, i conseguenti adempimenti reciproci e ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Assegnazione, funzioni e responsabilità

1) Il Dott. Giovanni Natali, dirigente della SdS Valdinievole, è assegnato in via temporanea, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, presso l'Asp San Domenico per un giorno a settimana, per un tempo convenzionalmente determinato in misura pari al 20% del tempo lavoro, con prestazione lavorativa da svolgersi in linea di massima nella giornata di ogni martedì presso la sede dell'Asp San Domenico, ma con possibilità di variazioni a seconda di contingenti esigenze di tipo istituzionale, previa formale comunicazione tra le parti.

2) Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio prestato presso l'Ente di appartenenza.

In particolare il Dirigente svolge presso l'Ente utilizzatore funzioni afferenti ai settori della gestione amministrativa dell'Ente, del bilancio e contabilità, nonché funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Azienda stessa. Nell'esercizio delle suddette funzioni il Dirigente risponde funzionalmente agli organi dell'Ente utilizzatore.

3) La titolarità del rapporto organico è conservata presso la SdS Valdinievole, cui compete la gestione degli istituti connessi al servizio.

4) Restano ferme le responsabilità disciplinari, amministrative, contabili e dirigenziali previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Durata della convenzione e recesso anticipato

1) La presente convenzione ha durata di un anno dal giorno della sottoscrizione, eventualmente rinnovabile previo accordo espresso tra le parti. Gli effetti del presente atto potranno cessare anticipatamente per volontà motivata di uno solo degli Enti stipulanti o del lavoratore. In tal caso il recesso dovrà essere formalizzato per scritto con un anticipo di almeno 30 giorni

Art. 5 – Modalità di utilizzo ed orario

- 1) Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
- 2) Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dirigente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata ad acquisizione del nulla osta del predetto Ente.
- 3) In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa alla SdS Valdinievole la quale, ove necessario, comunicherà lo stato di malattia all'Asp San Domenico.
- 4) Il Dott. Giovanni Natali articolerà la propria presenza presso l'Asp San Domenico tenendo conto delle esigenze di coordinamento e delle responsabilità connesse agli incarichi ricoperti presso i due enti e assicurando la regolare attuazione degli obiettivi assegnati.
- 5) Per la disciplina dell'orario di lavoro si rinvia alle norme contenute nel CCNL dell'area dirigenziale vigente.

Art. 6 – Sicurezza e tutela

L'Asp di San Domenico assicura il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute per il periodo di utilizzo del Dirigente presso le sue strutture.

Art. 7 – Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1) Il trattamento economico del Dirigente è articolato, così come previsto dal CCNL dell'Area delle Funzioni Locali vigente tempo per tempo, nelle seguenti componenti:

- stipendio tabellare
- retribuzione di posizione
- retribuzione di risultato

2) La SdS Valdinievole, titolare del rapporto di lavoro, corrisponderà al Dott. Giovanni Natali l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL vigente tempo per tempo e l'intera retribuzione di posizione correlandola alla posizione su cui è conferito l'incarico oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti.

3) La SdS Valdinievole provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche mensilmente spettanti al Dirigente, limitatamente allo stipendio tabellare e all'indennità di posizione.

4) Per il periodo di durata della convenzione, l'Asp San Domenico rimborserà alla SdS Valdinievole il trattamento economico corrisposto al Dirigente, i relativi oneri riflessi e l'Irap, nella misura del 20% sulla base dei CCNL vigenti.

5) Il rimborso avverrà entro 60 giorni dalla richiesta della SdS Valdinievole secondo le modalità da regolarsi tramite accordo tra i competenti uffici contabili dei due Enti.

6) L'Asp San Domenico riconoscerà al dipendente il trattamento economico accessorio previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali o decentrate vigenti unitamente agli oneri a proprio carico, connesso al rapporto di servizio (retribuzione di posizione e di risultato) in misura da stabilirsi con separato provvedimento dell'Asp San Domenico. Ciascun Ente

provvederà autonomamente alla corresponsione della retribuzione di risultato, che avverrà a seguito di valutazione del Dirigente effettuata dai rispettivi OIV (od organismo equivalente nel rispetto delle disposizioni statutarie), in base ai rispettivi sistemi di misurazione e valutazione della performance.

7) In tal caso, per garantire l'unicità della posizione previdenziale e fiscale del dipendente, le somme dovute a tale titolo saranno liquidate dalla SdS Valdinievole, ma rimborsate dall'Asp San Domenico unitamente agli oneri a carico Ente all'amministrazione di appartenenza che provvederà al pagamento unitamente al trattamento economico fondamentale e di posizione.

Art. 8 - Disposizioni finali

1) Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

2) La presente convenzione è sottoscritta digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1 - bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dalle parti come sopra costituite, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dal dirigente dott. Giovanni Natali, per accettazione - senza riserve - di tutte le norme e clausole ivi contenute.

Art. 9 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese sono a carico del soggetto utilizzatore

Per la SdS Valdinievole

.....

Per l'Asp San Domenico

.....

Il Dirigente

.....

(per accettazione)